Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L'insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «*insegnamento scolastico o universitario*», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, **le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA** (*così,* Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l'efficacia *ex tunc*, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, **deve considerarsi soggetta ad IVA**. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Come sanare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

L'Agenzia delle entrate nel dichiarare **superati** i chiarimenti forniti con le risoluzioni 83/1998 e 134/2005 sulle quali i contribuenti hanno fatto legittimo affidamento, riguardo alle operazioni effettuate e registrate ad operare in regime di esenzione di IVA **in annualità ancora accertabili**, statuisce che i contribuenti debbano emettere **una nota di variazione in aumento** ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. La maggiore imposta risultante **dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di**

effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell'articolo 8, comma 6-*bis,* del D.P.R. n. 322 del 1998. Naturalmente, essendosi modificato, il regime IVA (da esente a imponibile) dell'attività esercitata, tale mutamento, spiega l'Agenzia documento di prassi, **comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento** ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria. Conseguentemente, i contribuenti saranno tenuto a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-*ter* e 6- *quater* del D.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, evidenziato che **non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori per le prestazioni effettuate in esenzione precedentemente diffusione della risoluzione in esame**.

***Link* alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019**, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione dell'imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art.10, numero 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633